

n. 55/2025-1 R.G. P.U. L.C. (liquidazione controllata del sovraindebitato)

SENT. N° 10/2026  
CRON. N° 20/2026  
R.G.P. N° 20/2026  
R.G. L.C. N° 5/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CROTONE**

**UFFICIO PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott.ssa Maria Luisa Mingrone**                      **Presidente**  
**dott. Emmanuele Agostini**                      **Giudice rel.**  
**dott. Giuliano Ferraro**                      **Giudice**

*nel procedimento n. 55/2025-1 P.U. L.C. promosso da*

**INTESA SANPAOLO s.p.a.** con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (C.F.: 00799960158), rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Antonino Geronimo La Russa (LRSNN80D02F205D) del Foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 18

*Ricorrente*

*per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato*

**SVAGO VIAGGI E TURISMO s.r.l.** (C.F.: 01681790794 – pec: amministrazione@pec.svagoviaggi.it), corrente in Cirò Marina (KR), alla via Mandorleto Vico IV n. 2, cap 88811, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Bellomo

*Resistente*

*ha pronunciato la presente*

**SENTENZA**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1 DEL RICORSO E DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PRELIMINARI**

**1.1**

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 comma 2 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza dal creditore **INTESA SANPAOLO s.p.a.**, chiede dapprima l'apertura della liquidazione giudiziale e, all'esito della documentazione allegata dalla resistente, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **SVAGO VIAGGI E TURISMO s.r.l.**

Parte ricorrente riferisce di essere creditrice nei confronti dell'odierna resistente della somma di



euro 29.658,07 e rappresenta che il suddetto credito è fondato su decreto ingiuntivo n. 286/2025 del 28.05.2025 emesso dal Tribunale di Crotona.

## 1.2 RESISTENTE

Parte resistente si è costituita, e, benché alla data di deposito del ricorso da parte creditrice l'ultimo bilancio depositato fosse relativo all'esercizio di bilancio 2021, in pendenza del procedimento si affrettava a depositare presso la Camera di Commercio i bilanci relativi al 2022 e al 2023, allegando in atti una *situazione patrimoniale ed economica provvisoria* con riferimento agli anni 2024 e 2025, documentazione dal cui esame si evince, allo stato, che la Società sia da ritenersi "impresa minore", in quanto in possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 lett. d) del C.C.I. A mezzo del proprio difensore ha effettuato dichiarazione confessoria circa il proprio stato di insolvenza e ha, pertanto, chiesto l'apertura della liquidazione controllata

## 2 OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE SULLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

### 2.1

Prima di esaminare questo singolo ricorso appare opportuno compiere alcune considerazioni introduttive in ordine alla funzione della liquidazione controllata la quale, come si osserva anche in altri provvedimenti di merito, è una procedura concorsuale finalizzata alla composizione coattiva dei rapporti creditizi, dei rapporti fra il debitore e l'insieme dei creditori, in chiave attuativa della responsabilità patrimoniale (cfr. Trib. Roma, sent. n. 312/2026, Pres. est. G. Jachia).

Questa prima considerazione serve a rammentare che all'apertura di questo procedimento concorsuale non consegue in via automatica l'esdebitazione del debitore: infatti, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 282 C.C.I. solo al momento della chiusura della procedura di liquidazione controllata (ovvero decorsi tre anni dalla sua apertura) il Tribunale dichiara l'esdebitazione del debitore persona fisica salvo che accerti (in quel secondo provvedimento) che il sovraindebitato sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 C.C.I. o che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Quindi (escluso un collegamento finalistico con l'esdebitazione) gli elementi qualificanti della procedura concorsuale di liquidazione controllata dei beni vanno ricercati nell'attribuzione (ovvero, qualora chiesta dal creditore e nella ricorrenza dei relativi presupposti legittimanti, nell'apprensione) di tutti gli elementi attivi del patrimonio del debitore per la loro successiva liquidazione e nel conseguente soddisfo del ceto creditorio (nel rispetto delle cause legittime di prelazione e previa ricognizione dell'esistenza ed ammontare delle passività, da parte del liquidatore all'uopo designato e in esecuzione di relativo programma dal medesimo redatto ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.).



In tale ottica appare utile precisare che il debitore con il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata non può (a differenza delle altre procedure minori) formulare una proposta o un piano liquidatorio.

## 2.2

Tanto precisato in ordine alla funzione di questa procedura concorsuale, appare opportuno esaminare i presupposti di ammissione disciplinati nell'ambito degli articoli 268, 269 e 270 del codice della crisi di impresa.

## 2.3

Agevole il rilevare che il terzo comma dell'art. 268 C.C.I. racchiuda il fulcro delle valutazioni che il Tribunale è chiamato a compiere.

Qualora la domanda sia formulata da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'O.C.C., su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'uopo, è il debitore che è tenuto ad eccepire l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui al terzo comma dell'articolo 283.

Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica è previsto invece che si faccia luogo all'apertura della liquidazione controllata solo e soltanto se l'O.C.C. attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Tale norma seconda una significativa giurisprudenza di merito – cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, sent 6/25 del 26/02/25 nel P.U. 51/24 - imporrebbe la verifica della sussistenza di tre condizioni: 1) attivo acquisibile e distribuibile; 2) pluralità di creditori; 3) possibilità di distribuire il primo ai secondi.

In particolare, in tale precedente, è stato precisato che “2.1 L'attivo da acquisire e da distribuire ai creditori è il frutto della liquidazione dell'universalità dei beni del debitore - compresi anche quelli che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione (art. 272.3bis C.C.I.), fermo restando il limite dei tre anni della procedura ex art. 272.3 C.C.I. - con esclusione di quanto indicato dall'art. 268.4 C.C.I. L'art. 223 C.C.I. indica al riguardo che la massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme mentre massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate. L'assenza di beni liquidabili, e quindi di attivo da distribuire, rende inutile la procedura in ragione dell'impossibilità di attuazione della sua funzione: il massimo soddisfacimento possibile, nel rispetto della par condicio creditorum, degli interessi patrimoniali creditori. Se la procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito



ulteriore attivo da distribuire (art. 272.3 bis C.C.I.) a fortiori non deve esser aperta anche in ragione della circostanza che la sola apertura determina un costo per i creditori (anche nel solo compenso prededucibile dell'O.C.C.) e quindi un loro sacrificio non compensato dal vantaggio concorsuale.

2.2 Il requisito della pluralità di creditori concorsuali, quindi anteriori alla dichiarazione di apertura della liquidazione, è espresso nella lettera della norma e nel senso stesso dell'utilità della procedura concorsuale. La presenza di un solo creditore rende non solo inutile la procedura in ragione dell'impossibilità di attuazione della sua funzione ma anche la stessa dannosa per l'unico creditore: questi subisce esclusivamente il costo-svantaggio della procedura - a partire dal credito prededucibile dell'O.C.C. - senza alcun nesso funzionale con la concorsualità. 2.3 Il requisito della possibilità di distribuire l'attivo alla pluralità dei creditori è anch'esso espresso nella lettera della norma e nel senso stesso della funzione concorsuale".

Nel precedente, si osserva anche che "il requisito non può ritenersi configurato neppure nell'ipotesi in cui la procedura soddisfa, con valutazione ex ante, un solo creditore concorsuale. La funzione della liquidazione controllata sarebbe anche in tal caso degradata posto che la procedura si rilevarebbe idonea esclusivamente a diminuire il perimetro di soddisfacimento del creditore, in ragione dei costi della procedura stessa, senza alcun vantaggio per il concorso dei creditori".

In tale ottica si deve ritenere che la procedura possa essere aperta solo e soltanto se il debitore ricorrente, con l'ausilio dell'O.C.C., provi che potrà essere acquisito attivo in misura tale da soddisfare non solo i creditori prededucibili ma anche i creditori concorsuali.

2.4

Va, anche aggiunto che l'art. 269 C.C.I., prescrive a pena di inammissibilità, nei ricorsi proposti dal debitore, che nella relazione dell'O.C.C. vi sia una specifica descrizione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere ogni obbligazione.

Da qui il condividere la tesi giurisprudenziale secondo la quale il Tribunale debba avere già acquisito al momento dell'apertura della liquidazione controllata tutti gli elementi per poter al momento della chiusura della procedura (ovvero nel termine abbreviato di tre anni) accertare che il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2.5

Va poi valorizzata anche la tesi giurisprudenziale secondo la quale non può essere nominato come liquidatore il gestore della crisi che non ha effettivamente accertato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere ogni obbligazione, che non ha descritto quindi le condizioni economiche del debitore al momento dell'assunzione di ogni obbligazione, che non accertato la presenza di plurimi inadempimenti alle precedenti obbligazioni al momento dell'assunzione di successive obbligazioni.

2.6



La complessità della procedura impone anche di compiere ulteriori precisazioni, utili nella maggior parte delle liquidazioni controllate.

## 2.7

Ai sensi dell'art. 270 lettera e) C.C.I. il Tribunale al momento dell'apertura può soltanto autorizzare (fino a quando non sarà necessario liberare i beni in ragione della vendita) l'uso dell'abitazione e l'utilizzo degli autoveicoli di proprietà del debitore tant'è che è solo in sede di approvazione del programma di liquidazione che potrà essere valutata l'istanza di derelizione.

## 2.8

Vanno ancora riletti gli artt. 270 c. 5, 150 e 216 c. 10 per rappresentare che: a) dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; b) che il tribunale concorsuale invece non ha il potere di sospendere le procedure esecutive pendenti; c) che il primo atto che il liquidatore dovrà compiere sarà rappresentare al G.D. le ragioni della scelta tra il subentrare o il chiedere l'improcedibilità delle procedure esecutive pendenti.

## 2.9

Va poi precisato, anche tenuto conto delle modalità con le quali viene accertato il passivo: a) che l'art. 6 C.C.I. limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C.; b) che la domanda può essere presentata personalmente dal debitore con la sola assistenza dell'O.C.C. Pertanto, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata, i crediti degli advisor andranno su richiesta dei medesimi se del caso ammessi con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. ma non in prededuzione non essendo sorti in funzione della procedura liquidatoria.

## 2.10

Per il numero di casi nei quali il ricorrente chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata precisando di non avere immobili ma solo un modesto reddito da lavoro dipendente va precisato che nonostante l'assenza di immobili e nonostante la possibilità di offrire ai creditori soltanto una quota del proprio reddito, l'istanza va accolta.

Va all'uopo precisato che il liquidatore dovrà procedere all'inventario dei beni mobili ed all'esclusione di quelli non liquidabili.

## 2.11

Il conteggio formulato dall'O.C.C. – nelle liquidazioni su istanza del debitore persona fisica - in ordine alla quota di reddito da attribuire al debitore per il mantenimento del sovraindebitato rileva soltanto ai fini della verifica del Tribunale in ordine all'utilità in concreto della procedura per i creditori.



Va solo osservato che il procedimento di attribuzione prevede che l'intero importo del reddito sia attribuito alla procedura per effetto della sentenza di apertura della procedura, salvo la parte che in sentenza sia riservata per il mantenimento del nucleo familiare e che sia poi compito del G.D., su proposta urgente del liquidatore, rivedere le somme necessarie per il mantenimento del sovraindebitato persona fisica a seguito di attenti conteggi compiuti dal liquidatore in maniera equidistante rispetto alle parti processuali, rispetto al creditore ed al debitore (conteggi poi vagliati dal G.D.). Naturalmente nel caso di apertura della liquidazione controllata su ricorso del creditore in sentenza non avrà luogo alcuna determinazione da parte del Tribunale delle somme destinate al mantenimento del debitore persona fisica avendo luogo la successiva determinazione obiettiva da parte del liquidatore da sottoporre all'autorizzazione del giudice delegato.

### 3 VALUTAZIONI SPECIFICHE

#### 3.1

La griglia di valutazioni sopra descritta va quindi calata nel caso concreto.

#### 3.2

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria sede legale nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

#### 3.3

Sempre preliminarmente, va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure alternative di cui al Titolo IV C.C.I. da parte del debitore.

#### 3.4

Va rappresentato che la società resistente riveste la qualità di imprenditore minore, giacché soddisfa i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 2 comma 1 lett. d) C.C.I. per come emerge dai bilanci 2022 e 2023 depositati, rispettivamente, il 12.1.2026 e il 13.1.2026, nonché dalle situazioni patrimoniali ed economiche predisposte dal dott. Gallella.

#### 3.5

Va rilevato che non sussiste la condizione ostativa di cui all'articolo 268 comma 2 secondo periodo, dal momento che la somma fra il debito nei confronti di parte ricorrente e i debiti risultanti dalle informative acquisite d'ufficio è superiore ad euro cinquantamila (cfr. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione al 27.11.2025 euro 30.798,86 + ulteriori debiti verso A.E., non ancora consegnati all'ADER e indicati nella certificazione ex art. 367 C.C.I. alla data del 5.12.2025)

#### 3.6

Per quanto concerne lo stato di insolvenza, in generale va rammentato che il riscontro della sussistenza del suddetto stato si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità



finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati; va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda.

Va poi osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva; b) il licenziamento dei dipendenti; c) l'abbandono della sede sociale; d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti; f) l'entità degli inadempimenti; g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti; h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi; i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni; l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse; m) la cessione dei beni strumentali; n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale; o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale; p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo.

Nel caso di specie è agevole osservare che l'insolvenza della società resistente si è manifestata attraverso:

- l'inadempimento nei confronti di parte ricorrente;
- la debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate
- le dichiarazioni confessorie della debitrice che ha circostanziato le cause dell'insolvenza adducendo motivazioni legate alla prematura scomparsa della precedente amministratrice.

#### 4 DISPOSITIVO

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita,

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 C.C.I.,

#### (A) DEBITORE

(1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata inerente il patrimonio di **SVAGO VIAGGI E TURISMO s.r.l.** (C.F.: 01681790794 – pec: amministrazione@pec.svagoviaggi.it), corrente in Cirò Marina (KR), alla via Mandorleto Vico IV



n. 2, cap 88811, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

COMPENSA integralmente le spese di lite, visto l'esito del giudizio con accoglimento della domanda di parte ricorrente ma con apertura della procedura liquidatoria *minore*.

**(B) UFFICIO**

(2) NOMINA quale giudice delegato alla procedura, il dott. Emmanuele Agostini;

(3) NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, C.C.I., l'avv. **Giuseppe Donnici**, il quale entro gg. 20 dalla nomina dovrà fissare appuntamento con il G.D. per illustrare in via del tutto preliminare gli elementi conoscitivi acquisiti;

(4) DISPONE che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT e le comunicazioni ai creditori e la verifica dello stato passivo il portale FALLCO); c) il liquidatore apra ed utilizzi un indirizzo di posta elettronica della procedura mediante tale portale per tutte le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;

**(C) PATRIMONIO**

(5) DICHIARA, ai sensi degli artt. 270, c. 5, 268 c. 4 e 142 C.C.I., che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata che sono presi in consegna dal liquidatore ai sensi dell'art. 197 C.C.I.;

(6) DICHIARA che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 C.C.I., dei crediti e delle cose impignorabili;

(7) ORDINA AL DEBITORE la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con esclusione dei beni non liquidabili ex art. 146 c.c. e 268 c.4 C.C.I.;

(8) ORDINA AL LIQUIDATORE, ai sensi dell'art. 193 c. 1, CCI, di procedere all'immediata ricognizione dei beni e di depositare il relativo verbale in PCT;

(9) ORDINA AL LIQUIDATORE, ai sensi dell'art. 195 CCI, di procedere all'inventario dei beni del debitore acquisendo tutti i beni mobili liquidabili salvo quelli non ricompresi nella liquidazione controllata ai sensi degli artt. 146 e 268 e di depositare il relativo verbale in PCT;

(10) DISPONE che il liquidatore, ai sensi dell'art. 195 c. 2, CCI concluda l'inventario chiedendo al debitore se ha notizia di altri beni da comprendere nell'inventario;

(11) ORDINA AL DEBITORE di depositare entro sette giorni nei bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale,

**(D) ORDINA AL LIQUIDATORE:**

(12) di depositare la propria accettazione (in uno alle prescritte dichiarazioni di assenza incompatibilità) entro due giorni dalla comunicazione;



- (13) di curare la trascrizione della sentenza se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati;
- (14) di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- (15) di notificare il provvedimento ad eventuali creditori cessionari del quinto della pensione/stipendio, segnalando l'inefficacia nei confronti della procedura di eventuali trattenute e versamenti effettuati successivamente alla emissione della presente sentenza;
- (16) di verificare semestralmente (a giugno e a dicembre di ciascun anno) se il sovraindebitato abbia percepito emolumenti maggiori alla soglia massima prevista e di depositare non informativa al giudice delegato nel fascicolo telematico;
- (17) di depositare relazioni semestrali tenendo il libro giornale in forma elettronica;
- (18) di depositare tutte le somme di pertinenza della procedura sul conto corrente vincolato all'ordine del G.D. che si autorizza ad aprire concordandone i costi con l'istituto bancario, effettuando prelievi solo previa emissione di mandati del G.D.,
- (19) di richiedere entro 8 giorni dal deposito della sentenza ai competenti uffici (Ruolo Generale Tribunale, Corte d'Appello, Settori Lavoro, Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, Volontaria Giurisdizione) l'elenco di tutti i processi e procedure attive e passive pendenti nei confronti del debitore,
- (E) AUTORIZZA IL LIQUIDATORE:**
- (20) in assenza di fondi, alla prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali;
- (21) ai sensi dell'art. 49, c. 3, lettera F, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, ed acquisire elenchi clienti/fornitori e documentazione contabile bancaria;
- (22) ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- (23) a chiedere al G.D. la rinuncia alla liquidazione di beni ove essa risulti antieconomica;
- (F) VERIFICA DEL PASSIVO E COMUNICAZIONI DEI CREDITORI**
- (24) ASSEGNA ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di gg. 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.;
- (25) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;
- (26) AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica



certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, C.C.I.;

**(G) DISPOSIZIONI PROCEDURALI e inerenti le procedure esecutive**

(27) DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori;

(28) DISPONE ai sensi dell'art. 150 C.C.I. come richiamato dall'art. 270 comma 5, C.C.I. che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I., che "nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura";

(29) DISPONE che il liquidatore - valutata la maggiore convenienza per i creditori concorsuali - chieda con assoluta urgenza e tempestività al G.D. o di essere autorizzato a intervenire nelle procedure esecutive pendenti ovvero di essere autorizzato a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile con attribuzione delle somme incamerate al netto delle spese di procedura;

(30) DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 C.C.I., che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione verificando la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni e proponendo procedure competitive per le liquidazioni dei beni descrivendo stime, gara e pubblicità;

(31) INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza o elementi per ricalcolare il reddito necessario al debitore;

**(H) RELAZIONI DEL LIQUIDATORE, RIPARTI PARZALI E COMPENSI**

(32) DISPONE che il liquidatore ai sensi dell'art. 275 c. 1 riferisca semestralmente al giudice delegato;

(33) DISPONE che il liquidatore provveda a riparti parziali;

(34) DISPONE che il liquidatore verifichi il tempestivo adempimento delle disposizioni rese dal Tribunale in questa sentenza e l'effettività delle comunicazioni ivi disposte e ne riferisca l'esatto adempimento nella prima relazione semestrale;

(35) DISPONE che il liquidatore integri nella prima semestrale (e se del caso nelle successive) le relazioni del gestore O.C.C. riferendo ai sensi dell'art. 276 C.C.I. ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

(36) PRECISA che il compenso del gestore qualora non sia nominato liquidatore va comunicato al giudice delegato per la verifica della sua congruità;



(37) PRECISA che il compenso del gestore qualora sia nominato liquidatore è determinato dal giudice delegato;

(38) PRECISA che il compenso del liquidatore è determinato dal giudice delegato;

(39) PRECISA che il compenso dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore (atteso che ai sensi dell'art. 269 C.C.I. il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'O.C.C.) non può essere ammesso come credito prededucibile e va ammesso ai valori minimi o medi (con riferimento al passivo accertato) per redazione di ricorsi per apertura di fallimento/liquidazione giudiziale;

#### (I) COMUNICAZIONI

(40) DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

(41) DISPONE che il liquidatore curi la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Crotona ([www.tribunale.crotona.it](http://www.tribunale.crotona.it)) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito [www.annuncisovraindebitamento.it](http://www.annuncisovraindebitamento.it), nel rispetto del GDPR Privacy, e, dunque, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente - mantenendo in ogni caso, la visibilità del nome e del codice fiscale del medesimo, previo oscuramento, altresì, dei dati personali di terzi diversi dal ricorrente e delle motivazioni posta alla base della domanda di accesso alla procedura e, dunque, della genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle indicazioni operative relative alla procedura (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante) e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

(42) DISPONE, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la pubblicazione presso il registro delle imprese e la comunicazione della PEC della procedura,

(43) DISPONE che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;

(44) DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

(45) DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dal secondo comma dell'art. 65, C.C.I. che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;

(46) DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore



nominato, al gestore O.C.C. ed al referente O.C.C.;

(47) DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata, se nominato, al difensore del debitore ed attraverso di lui al debitore;

(48) DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al debitore qualora non sia rappresentato da un difensore;

(49) DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al debitore nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 C.C.I.;

(50) DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria ai creditori ricorrenti nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 C.C.I.

**Manda alla cancelleria procedure concorsuali per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'O.C.C., nonché per la urgente trasmissione alla cancelleria esecuzioni immobiliari**

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio, addì 7/4/2026

Il Presidente

*Dott.ssa Maria Luisa Mingrone*

